


ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 94497/26653




**ENZO b.**

---

**STATUTO SOCIALE**

---

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



## Sommario

<u>TITOLO I - Denominazione, sede, scopo</u> .....	3
<u>Articolo 1 - Denominazione</u> .....	3
<u>Articolo 2 - Sede</u> .....	3
<u>Articolo 3 - Scopo</u> .....	3
<u>Articolo 4 - Attività di volontariato</u> .....	4
<u>TITOLO II - Soci</u> .....	5
<u>Articolo 5 - Ammissione</u> .....	5
<u>Articolo 6 - Obblighi dei Soci</u> .....	5
<u>Articolo 7 - Diritti dei Soci</u> .....	5
<u>Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio</u> .....	6
<u>TITOLO III - Organi dell'Associazione</u> .....	7
<u>Articolo 9 - Organi</u> .....	7
<u>Articolo 10 - Assemblea dei Soci</u> .....	7
<u>Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea dei Soci</u> .....	7
<u>Articolo 12 - Diritto di voto in Assemblea</u> .....	7
<u>Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea</u> .....	7
<u>Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea</u> .....	8
<u>TITOLO IV - Consiglio Direttivo</u> .....	8
<u>Articolo 15 - Composizione del Consiglio</u> .....	8
<u>Articolo 16 - Convocazione del Consiglio</u> .....	8
<u>Articolo 17 - Poteri del Consiglio</u> .....	9
<u>TITOLO V - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere</u> .....	9
<u>Articolo 18 - Funzioni</u> .....	9
<u>TITOLO VI - Revisori dei Conti</u> .....	9
<u>Articolo 19 - Composizione</u> .....	9
<u>TITOLO VII - Esercizio finanziario; bilancio economico sociale preventivo e consuntivo</u> .....	10
<u>Articolo 20 - Bilancio</u> .....	10
<u>TITOLO VIII - Scioglimento</u> .....	10
<u>Articolo 21 - Modalità dello scioglimento</u> .....	10
<u>Articolo 22 - Provvisori</u> .....	10
<u>Articolo 23 - Rinvio al Codice Civile</u> .....	10



## TITOLO I - Denominazione, sede, scopo

### Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi della legge n. 266/91 l'Associazione "enzo b".

Ai sensi dei D.Lgs 460/97, l'Associazione è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, e può dunque adottare la denominazione di ONLUS.

### Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino, Via Onorato Vigliani 104.

La sede potrà essere trasferita in qualunque altra località purché in Italia tramite una delibera di Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire sedi secondarie in qualunque luogo del mondo.

### Articolo 3 - Scopo

L'Associazione:

- non ha rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- si ispira ai principi della solidarietà umana;
- opera senza fini di lucro e con l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali previsti dal presente Statuto;
- agisce nel campo del disagio in Italia e nel Mondo, svolgendo un'azione concreta a favore di bambini, adulti, famiglie e comunità che si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili, promuovendo i valori della accoglienza, della fraternità universale, della solidarietà, della tolleranza, della pace, nonché sostenendo l'affermazione dei diritti e delle capacità umane in tutte le loro espressioni.

L'Associazione a tal fine si propone, a titolo esemplificativo e non limitativo, di:

- ✦ promuovere comunità di accoglienza e altri servizi di cura, assistenza ed educazione per persone in difficoltà, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai bambini vittime di violenza, alle donne in difficoltà, agli immigrati e alle persone portatrici di disabilità;
- ✦ promuovere e sostenere progetti di promozione ed integrazione sociale per persone in difficoltà;
- ✦ promuovere e sostenere l'affidamento familiare, l'adozione nazionale e internazionale, il sostegno a distanza in Italia e nel Mondo di minori, adulti, famiglie e comunità;
- ✦ promuovere progetti di solidarietà e cooperazione all'estero ed in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
- ✦ mettere in atto tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale di tali persone;
- ✦ stimolare le strutture sociali e politiche competenti affinché operino scelte non emarginanti, suggerendo anche l'adozione di soluzioni operative già realizzate in proprio dall'Associazione;



- + sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile del disagio, della devianza, delle politiche sociali ai fini di una più incisiva opera educativa e di prevenzione;
- + contribuire con iniziative varie allo sviluppo di tutte le risorse potenziali presenti nelle persone, nelle famiglie, nei gruppi informali che sono a contatto con realtà di disagio e di emarginazione, affinché il contesto sociale sia facilitato nel risolvere i propri problemi e ne sappia prevenire l'insorgere.

#### **Articolo 4 - Attività di volontariato**

Per il conseguimento di tali scopi le proprie attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio adotterà specifiche decisioni circa le iniziative da attivare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i programmi di lavoro.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie iniziative da:

- + contributi degli aderenti
- + donazioni, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali di privati
- + contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
- + rimborsi derivati da convenzioni.
- + entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Potrà provvedere all'assunzione di personale rispettando le norme vigenti in materia.

Per raggiungere gli scopi indicati l'Associazione si impegna altresì ad integrare sia in modo permanente sia in modo contingente, la propria attività con quella di altre strutture associative, promuovendo ed aderendo a comitati, federazioni, consorzi, coordinamenti ed altre organizzazioni.

## TITOLO II - Soci

### **Articolo 5 - Ammissione**

Sono ammessi quali soci, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che, facendo domanda di ammissione, verseranno la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziali alcuna purché manifestino il loro intendimento di collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari e diano garanzia di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione e partecipino attivamente alla vita sociale. In linea con lo spirito associativo, non sarà ammesso a socio e ne sarà escluso chiunque manifesti un proprio interesse personale, sia di lucro, di studio, o di semplice curiosità.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

### **Articolo 6 - Obblighi dei Soci**

I soci sono obbligati:

- ✦ al versamento della quota associativa annuale;
- ✦ a partecipare a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o, se impossibilitati mediante delega;
- ✦ a contribuire agli scopi sociali, partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- ✦ ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7 - Diritti dei Soci**

I soci hanno diritto:

- ✦ a partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali
- ✦ ad accedere alle cariche associative
- ✦ ad usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni Assembleari
- ✦ a prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e del Collegio dei revisori dei conti;
- ✦ a presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale;
- ✦ a chiedere, prima della approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, una copia del bilancio annuale.



### **Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per morosità, indegnità o inosservanza reiterata delle norme dettate dall'articolo 6: la morosità, l'indegnità, l'inosservanza di cui sopra verranno accertate dal Consiglio.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.



## TITOLO III - Organi dell'Associazione

### **Articolo 9 - Organi**

Sono organi dell'Associazione

- + l'Assemblea dei Soci
- + il Consiglio Direttivo
- + il Presidente ed il Vicepresidente
- + il Tesoriere
- + il Collegio dei revisori dei conti

### **Articolo 10 - Assemblea dei Soci**

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno: l'avviso deve essere spedito od affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

### **Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sull'adozione e modifica di eventuali regolamenti interni sulla quota associativa, sull'esclusione dei soci e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

### **Articolo 12 - Diritto di voto in Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri. Consiglio salvo che per l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

### **Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento alle assemblee e la regolarità delle deleghe.



Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale su apposito libro da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario che, nominato di volta in volta dall'Assemblea, provvederà a redigere il verbale.

#### **Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **TITOLO IV - Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 15 - Composizione del Consiglio**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 15, secondo quanto, di volta in volta, definito dall'Assemblea.

Possono fare parte del Consiglio solo gli associati. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea in una prima votazione eleggerà il Presidente ed in una seconda votazione eleggerà gli altri membri del Consiglio. Il Consiglio nominerà il Vicepresidente ed un Tesoriere tra le persone appartenenti al Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale: il cooptato scadrà con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

#### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

### **Articolo 17 - Poteri del Consiglio**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Il Consiglio redige i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi.

## **TITOLO V - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere**

### **Articolo 18 - Funzioni**

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, convocano l'Assemblea dei soci e la presiedono, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Tesoriere provvede alla gestione ed amministrazione del patrimonio sociale e, in genere, di tutti i mezzi finanziari disponibili secondo le direttive del Consiglio.

## **TITOLO VI - Revisori dei Conti**

### **Articolo 19 - Composizione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove l'assemblea dei soci decida di istituire tale organo, è composto di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea stessa; i revisori durano in carica tre anni e sono scelti anche tra non soci.

Esso ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione. Nessun compenso è previsto per i Revisori.

## TITOLO VII - Esercizio finanziario; bilancio economico sociale preventivo e consuntivo

### Articolo 20 - Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio economico sociale preventivo dovrà individuare, in base alle risorse economiche disponibili e preventivabili, l'attività che l'Associazione intende svolgere nel successivo anno.

Il bilancio economico sociale preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto economico-sociale dovrà raccogliere risultati economici dell'attività svolta nell'anno precedente e sarà accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo da depositarsi entrambi presso la sede sociale entro i 15 giorni precedenti all'ultima domenica di maggio di ciascun anno.

Il bilancio economico sociale preventivo e il conto economico sociale consuntivo saranno sottoposti congiuntamente all'Assemblea dei soci che sarà convocata all'uopo entro l'ultima domenica di maggio di ciascun anno.

## TITOLO VIII - Scioglimento

### Articolo 21 - Modalità dello scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che delibererà ai sensi di legge in ordine alla procedura di scioglimento e in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto indicato nell'art. 5 comma 4 della legge 266/91, cioè in favore di Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

### Articolo 22 - Proviviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, ove per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea, tra non soci; essi giudicheranno *ex bono ed ex equo*, senza formalità di procedura e quali mandatari ad esprimere la volontà delle parti contendenti.

### Articolo 23 - Rinvio al Codice Civile


Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.



Registrato a Torino 2 il 7 AGO. 2008 m. 16367

Copia conforme all'originale

Torino, 7 AGO. 2008



*[Handwritten signature]*

